



Ministero dell'Interno
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

dipvvf.DIR-LIG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006144.05-06-2015

Genova,

DIRLIG- Ufficio Segreteria

Alla OS USB
Coordinamento provinciale
c/o Comando Provinciale VVF Genova

OGGETTO: Richiesta chiarimenti

Per opportuna informazione si allega la nota prot. nr. 17883 del 26.05.2015, della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – Area IV Trattamento Economico Accessorio del Personale, con la quale si riscontra il quesito formulato dalla scrivente Direzione in ordine alla modalità di pagamento dell'indennità del personale specialista del CNVVF, in riferimento all'art. 42 del DL.vo 151/2011.

II DIRETTORE REGIONALE r.
(PELLICANO)

MF/ff

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

AREA IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Allegati: n. 1

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
della Liguria

GENOVA

(dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

e p.c.

Al Comandante Provinciale VV.F. di

GENOVA

(com.genova@cert.vigilfuoco.it)

OGGETTO: (ommissis...)

A tale proposito, questa Direzione Centrale ribadisce quanto già espresso con la nota n. 20320 del 12 settembre 2014, che si allega in copia, nella quale si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 42, comma 5-ter del D. Lgs.vo n. 151/2001, in merito all'assenza in servizio per la fruizione del congedo previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, il dipendente "ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa". Al riguardo, si precisa che le indennità di specializzazione (immersione, navigazione e volo) costituiscono emolumenti del trattamento economico accessorio, che, ancorché erogabili in via fissa e ricorrente nelle ipotesi di continuità dell'attività di servizio, presuppongono la compresenza di requisiti (possessione del brevetto in corso di validità e attività specifica puntualmente documentata), inconciliabili con la sospensione della prestazione lavorativa per l'intero periodo di riferimento.

In tal senso, si precisa che le suddette indennità di specializzazione non possono costituire base di calcolo di emolumenti avente carattere socio-assistenziale, con funzione sostitutiva del reddito per i medesimi periodi di inattività.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Firma)



Ministero dell'Interno
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

DIRLIG- 4769 - Ris. Fin. e Patr.
AA GG

Genova, **7 MAG. 2015**

Ministero dell'Interno – Dipartimento
VVF
Direzione Centrale Per le Risorse
Finanziarie
Ufficio per il Trattamento Economico
del Personale Volontario ed Ausiliario
ed Accessorio
Roma

OGGETTO: Indennità personale specialista del CNVVF – Personale in congedo per gravi motivi familiari – D.Lgs. n. 151/2011 art. 42 - QUESITO

Con nota n. 965 del 16/01/2014, pari oggetto, codesta Direzione Centrale riscontrava un quesito del Comando Provinciale VVF di Genova (rif. prot. n. 19041 del 09/10/2013), inerente la corresponsione dell'indennità per il personale specialista, nel caso di fruizione del congedo retribuito di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.

In particolare, atteso il disposto del citato art. 42, a mente del quale il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, codesta Direzione Centrale concludeva nel senso che le indennità di specializzazione (immersione, navigazione e volo) costituiscono emolumenti del trattamento economico accessorio, privi della natura fissa e continuativa richiesta dalla predetta norma precisando, nel contempo, che la corresponsione delle richiamate indennità è condizionata sia al possesso del brevetto, sia alla svolgimento effettivo delle attività, puntualmente documentate.

A riguardo, con la presente questa Direzione Regionale, anche in ragione della Direttiva n. 1261 del 21/11/2014 sulla riduzione dei centri di spesa, ritiene utile proporre un quesito circa la qualificazione delle indennità di specializzazione nell'alveo delle competenze costituenti il trattamento economico accessorio.

In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 ha modificato l'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, in tema di indennità da corrispondere al dipendente.

Con Circolare 3 febbraio 2012, n.1 il Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, ha fornito, tra le altre, talune indicazioni in merito al trattamento spettante durante il congedo.

Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita



Ministero dell'Interno
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo.

Dal tenore letterale della richiamata Circolare emerge quindi la distinzione, nell'ambito della retribuzione accessoria, tra componente variabile (a titolo di esempio, alcune forme di premi incentivanti, o premi variabili legati alla produzione o alla presenza in servizio) e componenti della medesima che abbiano il requisito della fissità e della continuità.

A riguardo, con Circolare n. 12 del 15/04/2011 il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, stabilisce come nel trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti vadano considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, RIA ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, giova rilevare come il DPR 18/05/1987 n. 269, all'art. 104, commi 1 e 2, stabilisca, per il personale in possesso di brevetto, che presta servizio presso i rispettivi nuclei, l'indennità di volo e l'indennità per gli operatori subacquei in misura fissa mensile, prevedendone al successivo comma 3 la cumulabilità con l'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 100.

Tanto premesso, si chiede a codesta Direzione Centrale di voler chiarire, alla luce della normativa sopra richiamata, la natura variabile o fissa delle indennità operative spettanti al personale specialista del CNVVF quale trattamento economico accessorio e, conseguentemente, gli effetti sulla loro corresponsione, anche con riferimento ai requisiti relativi sia al possesso del brevetto sia allo svolgimento effettivo delle attività.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro e si ringrazia.

IL DIRETTORE REGIONALE r.
Dott. Ing. Dante PELLICANO

MF